

Bruxelles, 29 gennaio 2018
(OR. en)

5741/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0303 (NLE)**

**SCH-EVAL 23
FRONT 18
COMIX 36**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	29 gennaio 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	5204/18
Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell' Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 29 gennaio 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Islanda provvedimenti correttivi per rimediare alle gravi carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2017 nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2017)5134 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Per aumentare l'efficacia operativa nella gestione delle frontiere, la polizia islandese, tramite il dipartimento internazionale, fa ampio ricorso all'efficace rete dei funzionari di collegamento dei servizi di polizia e doganali, che consente una valida cooperazione interistituzionale a livello nazionale e internazionale. L'unità di polizia dell'aeroporto di Keflavik svolge un attivo scambio di informazioni per la prevenzione e il contrasto della criminalità transfrontaliera tramite la rete di scambio d'informazioni tra i servizi di polizia degli aeroporti dei paesi nordici (NAPIX). Il centro di documentazione dell'aeroporto di Keflavik è uno strumento efficace per l'esame accurato dei documenti di viaggio e per il sostegno forense alle unità regionali di polizia in tutto il paese.
- (3) Malgrado questi aspetti di particolare interesse, la visita in loco ha rivelato gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne da parte dell'Islanda, dovuti in particolare alla mancanza di un approccio strategico alla gestione delle frontiere e al livello insufficiente di personale e di formazione. Nelle attuali circostanze, in cui l'Islanda deve far fronte a un netto aumento del numero di passeggeri e dei rischi connessi alla migrazione irregolare, il paese sta gravemente trascurando i suoi obblighi nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne e nel garantire un livello efficace, elevato e uniforme di verifiche di frontiera.
- (4) È quindi importante correggere quanto prima ciascuna delle carenze individuate. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle seguenti raccomandazioni: per quanto riguarda la gestione integrata delle frontiere: 1 e 3; per quanto riguarda le risorse umane e la professionalità: 4, 5, 6, 7, 26, 34, 35 e 36; per quanto riguarda l'analisi dei rischi: 15 e 16; per quanto riguarda la sorveglianza della frontiera marittima: 21; per quanto riguarda lo scambio di informazioni: 29; per quanto riguarda le informazioni anticipate sui passeggeri:
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione, l'Islanda dovrebbe, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione elencante tutte le raccomandazioni volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Islanda dovrebbe:

A livello generale

A) Gestione integrata delle frontiere

1. rafforzare la pianificazione strategica, lo sviluppo delle competenze e la capacità di coordinamento in materia di gestione integrata delle frontiere nell'ambito della polizia islandese a livello nazionale; creare strutture funzionali e specifiche di gestione del controllo di frontiera nell'ambito della polizia islandese per garantire un approccio globale e unificato al controllo di frontiera a livello nazionale e regionale;
2. completare la notifica di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del codice frontiere Schengen aggiungendo la guardia costiera islandese ed eventualmente la direzione per l'immigrazione all'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
3. stabilire una strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; tale strategia dovrebbe essere sostenuta da un piano d'azione pluriennale che ne garantisca un'efficace attuazione; utilizzare pienamente il programma di formazione sulla gestione integrata delle frontiere offerto dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito "Agenzia") al momento di elaborare la strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere e il piano d'azione;

B) Risorse umane e professionalità

4. prendere misure immediate per aumentare il personale opportunamente formato incaricato di condurre verifiche di frontiera, specialmente all'aeroporto di Keflavik, ma anche nell'ambito della polizia metropolitana e del distretto di polizia orientale;
5. riesaminare la nozione di "guardie di frontiera speciali" civili assunte per sostenere i funzionari di polizia all'aeroporto di Keflavik nello svolgimento delle verifiche di frontiera in prima linea e impartire loro una formazione di livello adeguato conformemente alla base comune per la formazione (CCC);

6. redigere un piano pluriennale di sviluppo delle risorse umane per il controllo di frontiera basato su una valutazione a lungo termine della situazione nazionale;
7. istituire un sistema nazionale di formazione sulla gestione delle frontiere che riguardi tutti i servizi preposti alla gestione delle frontiere, quali la guardia di frontiera e la direzione per l'immigrazione;
8. provvedere affinché il programma nazionale di formazione sulla gestione delle frontiere sia conforme alla base comune per la formazione; considerare la possibilità di ricorrere allo strumento di valutazione dell'interoperabilità offerto dall'Agenzia per svolgere una valutazione completa dell'attuazione della base comune per la formazione; verificare che tutte le guardie di frontiera dei diversi servizi frontalieri abbiano ricevuto una formazione di base conforme alla base comune per la formazione; utilizzare pienamente gli strumenti di formazione disponibili elaborati dall'Agenzia e partecipare attivamente alle riunioni dei coordinatori della formazione a livello nazionale organizzate dall'unità formazione dell'Agenzia;
9. predisporre capacità e preparazione nazionale di base per ricevere sostegno dall'Agenzia in caso di esigenze operative; ricorrere al concetto di punto focale formulato dall'Agenzia stabilendo un punto focale all'aeroporto di Keflavik, che sia dapprima sperimentato e poi attivato in caso di esigenze operative; stabilire un chiaro processo di selezione e assunzione a livello nazionale per l'assegnazione del personale a diverse operazioni congiunte e progetti coordinati dall'Agenzia;

C) Meccanismo di valutazione nazionale

10. stabilire un sistema nazionale di controllo della qualità in conformità dell'articolo 4, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1624 sulla guardia di frontiera e costiera europea, che copra tutte le autorità nazionali preposte all'attuazione della gestione integrata delle frontiere; includere nel sistema una valutazione regolare e sistematica del concetto di gestione integrata delle frontiere basata su un piano di valutazione annuale e su un chiaro meccanismo di relazioni e follow-up e accompagnarlo con una funzione di valutazione della vulnerabilità a livello nazionale per garantire un approccio globale e integrato e contribuire a quello che deve essere elaborato dall'Agenzia; formare gli esperti incaricati della valutazione nazionale nel quadro del corso europeo per valutatori Schengen organizzato dall'Agenzia;

D) Analisi dei rischi

11. istituire un organismo unico responsabile a livello strategico per condurre analisi dei rischi sulla migrazione illegale e questioni relative alle frontiere, nonché una banca dati centrale sugli indicatori di rischio che contenga dati provenienti da tutti i distretti di polizia e di guardia costiera;
12. stabilire concreti indicatori di rischio e profili di rischio per sostenere le attività di controllo di frontiera e un sistema di rendiconto coerente a livello locale, regionale e strategico, anche per l'aeroporto di Keflavik, la polizia metropolitana e il distretto di polizia orientale; stabilire un piano di divulgazione e una piattaforma elettronica sull'intranet aggiornata periodicamente su questioni relative alle frontiere, per garantire una distribuzione strutturata delle relazioni sull'analisi dei rischi alle controparti nell'ambito della polizia e altre autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere;
13. garantire un numero sufficiente di membri del personale specializzati che svolgano funzioni di analisi dei rischi a livello strategico, regionale e locale e impartire loro una formazione adeguata (anche presso l'aeroporto di Keflavik, nell'ambito della polizia metropolitana e del distretto orientale);
14. stabilire un sistema nazionale di cooperazione interagenzie per lo scambio di informazioni sull'analisi dei rischi nel settore del controllo di frontiera, che coinvolga in particolare la polizia, le dogane e la guardia costiera islandesi così come la direzione per l'immigrazione;
15. sviluppare un sistema di analisi dei rischi secondo il concetto di gestione integrata delle frontiere, pienamente coerente con il regolamento (UE) 2016/1624 sulla guardia di frontiera e costiera europea e con il modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM) 2.0, per collegare il processo di analisi dei rischi e la gestione delle frontiere a livello tattico, operativo e strategico e per coinvolgere tutte le autorità preposte al controllo di frontiera; elaborare prodotti di analisi dei rischi in conformità con il CIRAM 2.0, descrivendo le minacce, le vulnerabilità e l'impatto a livello strategico, operativo e tattico; usare l'analisi dei rischi per funzioni di comando e controllo, pianificazione e assegnazione delle risorse;
16. stabilire una funzione di analisi dei rischi in conformità con il CIRAM 2.0 nell'ambito della guardia costiera islandese per garantire una cooperazione formale efficace con le principali autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, in particolare la polizia islandese e la direzione per l'immigrazione;

E) Cooperazione internazionale

17. concludere accordi di cooperazione con gli Stati Uniti e il Canada su questioni relative alle frontiere quali lo scambio di informazioni, i prodotti di analisi dei rischi e la formazione, al fine di ottenere un quadro coerente della situazione prefrontaliera e migliorare le funzioni di analisi dei rischi;

F) Sorveglianza della frontiera marittima

18. elaborare un piano strategico e operativo chiaro per la sorveglianza della frontiera marittima nel settore del controllo di frontiera;
19. aumentare il numero di ore di pattugliamento a fini di gestione delle frontiere mediante capacità marittime e aeree, e predisporre le risorse finanziarie, umane e tecniche necessarie;
20. stabilire un sistema d'informazione per raccogliere e analizzare le informazioni marittime a fini di gestione delle frontiere e consentire l'accesso ad altre autorità nazionali competenti, in particolare la polizia islandese;
21. prendere misure immediate per inserire argomenti pertinenti sul controllo di frontiera nei programmi di studio iniziale, di aggiornamento e specialistico destinati al personale della guardia costiera islandese in conformità della base comune per la formazione e dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen;

G) Centro nazionale di coordinamento (CNC)/Eurosur

22. sviluppare ulteriormente il CNC per renderlo pienamente conforme ai requisiti Schengen; valutare l'opportunità di fondere il CNC con la centrale operativa della guardia costiera islandese già esistente, per garantire un quadro situazionale nazionale integrato in linea con il regolamento (UE) n. 1052/2013 su Eurosur; valutare l'opportunità di contribuire ai livelli "eventi" e "analisi" di Eurosur;
23. garantire la capacità del CNC di funzionare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dotandolo di un numero sufficiente di membri del personale formati;
24. garantire l'attuazione del progetto di sviluppo delle capacità finanziato dal Fondo sicurezza interna-Frontiere per sostenere l'entrata in funzione di Eurosur in Islanda;

H) Raccomandazioni sui singoli siti visitati

Questioni orizzontali

25. considerare l'opportunità di centralizzare il potere di emanare decisioni di respingimento affidandolo alla polizia islandese, che è la principale autorità nazionale competente per le verifiche di frontiera e per le valutazioni della minaccia in relazione alla sicurezza interna e all'ordine pubblico;
26. assicurare che il personale incaricato di applicare la procedura di respingimento sia dotato del giusto livello di professionalità e formazione;
27. assicurare il collegamento con il sistema d'informazione visti ai valichi di frontiera regionali e impartire un livello sufficiente di formazione al personale di polizia affinché sia in grado di svolgere la procedura di verifica di frontiera riguardo all'autenticità e alla validità dei visti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del codice frontiere Schengen;
28. considerare la possibilità di centralizzare il rilascio dei visti alla frontiera affidandolo alla polizia islandese; garantire che il personale di polizia abbia il giusto livello di professionalità e formazione in materia di visti;
29. considerare la possibilità di fornire un supporto elettronico per migliorare la comunicazione tra la polizia islandese e la direzione per l'immigrazione al fine di gestire tempestivamente le procedure relative alla migrazione;
30. impartire alla polizia islandese una formazione sulla gestione dei gruppi vulnerabili (tramite gli strumenti di formazione disponibili, quali il manuale VEGA sui minori pubblicato dall'Agenzia);
31. provvedere affinché la legislazione e le procedure nazionali relative al respingimento siano conformi all'articolo 14, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen e predisporre strutture di accoglienza adeguate per le persone da respingere in attesa della decisione;

32. stabilire un sistema coerente per la verifica e l'analisi delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio; ampliare la raccolta di dati sui passeggeri per favorire l'analisi dei rischi attuando la direttiva sul codice di prenotazione; provvedere affinché sia disponibile un numero sufficiente di membri del personale formati per attuare efficacemente il progetto API;
33. adeguare e attuare le disposizioni giuridiche relative agli importi massimi e minimi delle sanzioni pecuniarie applicabili ai vettori per renderli conformi all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/51/CE;

Aeroporto di Keflavik

34. prendere urgentemente misure per aumentare il personale addetto allo svolgimento del controllo di frontiera in conformità dell'articolo 15 del codice frontiere Schengen; predisporre nell'aeroporto una funzione specifica di controllo di frontiera distinta dai normali compiti di polizia;
35. aumentare il numero di riunioni di briefing con il personale competente per sensibilizzarlo e svilupparne ulteriormente le capacità in conformità dell'articolo 15 del codice frontiere Schengen;
36. aumentare la formazione degli agenti di polizia e del personale civile riguardo alla situazione operativa alle frontiere e sensibilizzarli maggiormente in materia, affinché siano a conoscenza delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen ed effettuino verifiche di frontiera conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del codice frontiere Schengen, modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del 15 marzo 2017;
37. provvedere affinché siano disponibili in prima linea indicatori di rischio relativi ai combattenti terroristi stranieri e impartire alle guardie di frontiera una formazione sull'uso di tali indicatori durante le verifiche di frontiera;
38. fornire alle persone sottoposte a verifiche in seconda linea informazioni scritte conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;
39. raccogliere dati statistici sulle verifiche in seconda linea per favorire il processo di analisi dei rischi;

40. garantire che le verifiche di frontiera siano effettuate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del codice frontiere Schengen per quanto riguarda il calcolo della durata del soggiorno e altri requisiti, nonché all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del codice frontiere Schengen;
41. provvedere affinché le guardie di frontiera in prima e seconda linea ricevano maggiore formazione sull'uso del VIS affinché siano in grado di raccogliere informazioni pertinenti sul richiedente e sul visto interrogando la banca dati del VIS;
42. provvedere affinché la procedura di verifica di frontiera sui voli privati sia conforme all'articolo 8, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen e ai punti 2.3.1 e 2.3.2 dell'allegato VI del codice frontiere Schengen;
43. condividere efficacemente le conoscenze del centro documentale con altri funzionari addetti al controllo di frontiera in altri distretti di polizia, ad esempio tramite i corsi impartiti dagli istituti di formazione;
44. fornire al personale addetto al controllo di frontiera relazioni periodiche contenenti profili di rischio, segnalazioni, tendenze e modus operandi; rendere disponibili i prodotti di analisi dei rischi, compresi i profili di rischio su aspetti importanti come la tratta di esseri umani o il traffico di migranti, durante lo svolgimento quotidiano del controllo di frontiera;
45. impartire formazione al personale addetto al controllo di frontiera per sensibilizzarlo agli indicatori di rischio e alle minacce relative alla migrazione;
46. provvedere a un'adeguata copertura dei vetri delle cabine per impedire la visione non autorizzata degli schermi dei computer;
47. riservare uno spazio adeguato alle persone non ammissibili nell'aeroporto, tenendo conto dei futuri sviluppi del flusso di passeggeri;

Porto di Sundahöfn/Reykjavik

48. fornire strumenti mobili di verifica alla polizia addetta alle procedure di verifica di frontiera nei porti, per garantire che tutti i passeggeri in possesso del visto siano sottoposti a verifiche tramite consultazione del VIS in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del codice frontiere Schengen;
49. predisporre nelle immediate adiacenze delle navi un'area in cui la polizia islandese possa effettuare verifiche di frontiera nel porto in conformità del punto 3.1.1 dell'allegato VI del codice frontiere Schengen;
50. considerare l'opportunità di ricorrere a strutture temporanee (quali container o autobus speciali) per effettuare verifiche di frontiera nei porti in conformità dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen;
51. garantire che le verifiche di frontiera siano effettuate sulla base di indicatori di rischio e profili di rischio; provvedere alla compilazione e alla diffusione di profili di rischio a uso del personale di polizia che effettua verifiche di frontiera nei porti;

Distretto di polizia orientale

Questioni generali

52. garantire che siano elaborati profili di rischio e che siano aggiornati e comunicati per iscritto a livello locale a tutti i funzionari addetti a verifiche di frontiera, tramite un canale di distribuzione efficace (ad es. LOKE);
53. impartire agli ufficiali di collegamento del distretto una formazione specifica sull'analisi dei rischi;
54. prendere misure immediate per istituire una funzione distinta di controllo di frontiera presso la stazione di Egilsstaðir e aumentare il numero di agenti di polizia addetti al controllo di frontiera per garantire il livello richiesto di verifiche di frontiera e sostenere la continuità operativa;
55. considerare la possibilità di creare un'unità di polizia nel porto di Seyðisfjörður per far fronte ai compiti di gestione delle frontiere indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dal carico aggiuntivo di lavoro; impartire maggiore formazione iniziale, di aggiornamento e specializzata su questioni relative alla gestione delle frontiere al personale di polizia addetto al controllo di frontiera in conformità della base comune per la formazione e dell'articolo 16 del codice frontiere Schengen;

Porto di Seyðisfjörður

56. garantire che le verifiche di frontiera siano conformi all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del codice frontiere Schengen per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita dei cittadini di paesi terzi;
57. predisporre una funzionalità di seconda linea in prossimità del luogo in cui sono svolte le verifiche in prima linea;
58. garantire l'applicazione pratica dell'articolo 11, paragrafo 4, **e del punto 4, lettera b), dell'allegato IV** del codice frontiere Schengen affidando i timbri provvisti del codice di sicurezza a una guardia di frontiera la cui identità non dev'essere menzionata;
59. predisporre uno spazio di lavoro specificamente destinato alle verifiche di frontiera nel porto in conformità dell'articolo 19 e del punto 3.1.1 dell'allegato VI del codice frontiere Schengen;

Aeroporto di Egilsstaðir

60. predisporre un numero sufficiente di stazioni e postazioni di lavoro mobili per le verifiche di frontiera per consentire che i controlli di frontiera si svolgano senza intoppi presso l'aeroporto di Egilsstaðir durante il periodo estivo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
